

SERVIZI FORMATIVI
UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 519 del 01/08/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE INTERESSATO ALLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA E DEGLI SPOGLIATOI INSERITI NELL'IMPIANTO COMUNALE "L. CACCIVIO", PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2029 AI SENSI DELL'EX ART 56 D.LGS. 117/2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 9 del 27.02.2025 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area servizi alla Persona ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Malnate, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, dell'art.60 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dell'art.21 della Legge 59/1997 e dell'art.139 del D. Lgs. 112/1997, programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva considerandola elemento qualificante della vita sociale, nonché determinare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva;
- Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Malnate e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva - amatoriale, di base e agonistica - ovvero, qualora compatibili con gli impianti, allo svolgimento di attività sociali, culturali, educative e ricreative;

RICHIAMATO l'Art. 9 del "Regolamento d'uso e gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 30.06.2008, che recita "La gestione dei medi impianti, cioè quelli privi di rilevanza economica è assicurata mediante concessione, a seguito di idonea

pubblicizzazione a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare”;

ATTESO che il Comune di Malnate riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso all'individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile;

CONSIDERATO che il Comune di Malnate, rispetto alla gestione degli impianti sportivi intende avvalersi di associazioni sportive dilettantistiche;

CONSIDERATO:

1. che il D.Lgs 267/2000, all'art 8, comma 1, prevede che “I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”;
2. che la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;

PREMESSO che il Comune di Malnate è proprietario dell'impianto sportivo di pista di atletica e degli spogliatoi inseriti nell'impianto comunale “L. Caccivio”, la cui convenzione per la gestione ed uso è in scadenza il 31.08.2025;

DATO ATTO che l'Ente non dispone del personale necessario per gestire direttamente il servizio e che, pertanto, si ravvisa l'esigenza di attivare le procedure necessarie per garantirne il funzionamento con soggetto esterno;

CONSIDERATO che è volontà di questa amministrazione procedere ad individuare un soggetto del terzo settore in grado di occuparsi della gestione dell'impianto;

RICHIAMATA la “Relazione sull'analisi della rilevanza economica dei centri sportivi comunali Della Bosca L. Caccivio e A. Gurian” effettuata nel mese di maggio 2025 dallo studio D'ARIES & PARTNERS S.R.L. da cui è emerso, per quanto attiene alla pista di atletica che: “.... La natura del servizio è caratterizzata solo dall'utilizzo dello spazio della pista di atletica che non si contraddistingue, a differenza di altre attività sportive, quale attività con potenziale reddituale rilevante; le dimensioni e la rilevanza, assente, di attività verso soggetti terzi o che potrebbero essere suscettibili di acquisire valenza reddituale; la gestione frammentata dell'impianto sportivo, i cui spazi sono affidati, a due associazioni sportive diverse - una per lo spazio calcio ed una per lo spazio della pista d'atletica – con necessità di coordinamento delle ore di utilizzo degli spazi, classificano la pista di atletica quale impianto caratterizzato dall'assenza della rilevanza economica;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, intende stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”), con società sportive senza finalità di lucro per la gestione della pista di atletica e degli spogliatoi inseriti nell'impianto comunale “L. Caccivio”, per il periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2029;

CONSIDERATO che il bene campo comunale - pista di atletica e spogliatoi - inseriti nell'impianto comunale “L. Caccivio” viene concesso in uso a titolo gratuito ai sensi dell'art. 823 del c.c.;

RICHIAMATO:

- il comma I dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni Pubbliche di “sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato” ed il comma II del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

La medesima norma prevede che “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;

- l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e specifica che si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto: “..... t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”;

RICHIAMATO l'art. 55, commi 1-3, D.Lgs. 117/2017, che disciplina la co-programmazione e co-progettazione con gli ETS e precisa la natura convenzionale – e non di appalto – dell'affidamento in oggetto.

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 36/2023, che esclude le convenzioni con gli ETS dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

ATTESO che a titolo di concorso delle spese di manutenzione degli impianti sportivi, il Comune corrisponderà un contributo annuo che viene stabilito in € 3.000,00, suscettibile di variazione in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. L'ente gestore dovrà presentare, con cadenza annuale, al fine di ricevere il contributo: il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte, il prospetto dei lavori di manutenzione svolti;

ATTESO pertanto che è stato predisposto avviso per l'individuazione di un soggetto del terzo settore interessato al convenzionamento per la pista di atletica e spogliatoi - inseriti nell'impianto comunale “L. Caccivio”, per il periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2029;

RITENUTO rivolgere la manifestazione di interesse a: “Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare (art. 9 Regolamento Comunale Impianti sportivi)”, soggetti ricompresi nell'elenco di cui l'art. 4 del Codice del Terzo Settore;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

DETERMINA

1. RICHIAMARE integralmente le premesse;

2. APPROVARE, l'Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto del terzo settore interessato al convenzionamento per la gestione della pista di atletica e spogliatoi - inseriti nell'impianto comunale "L. Caccivio", per il periodo 1 settembre 2025 – 31 agosto 2029 e relativi allegati, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

3. INDIRE la procedura per l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione per la gestione campo comunale di pista di atletica e spogliatoi - inseriti nell'impianto comunale "L. Caccivio", da pubblicarsi sul sito dell'Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento a da aggiudicare secondo i parametri/punteggi di cui all'avviso;

4. DARE ATTO che l'avviso pubblico e relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet del Comune nella Sezione "Bandi di gara – Servizi";

5. STABILIRE che si procederà all'individuazione dell'Associazione con cui stipulare la Convenzione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del servizio;

6. IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.500,00 ad apposito capitolo di bilancio 2025, 2026, 2027 e 2028, come indicato nella scheda contabile allegata, dando atto che la quota per l'anno 2029 pari ad € 1.500,00 verrà impegnata con successivo atto; come indicato nella scheda contabile allegata;

7. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto responsabile dell'Area Servizi alla Persona;

8. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs. Del 14.03.2013 n. 33.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**